

# - RELAZIONE TECNICA -

## ART.1

### DISPOSIZIONI PER L'ULTERIORE RIDUZIONE DELLA SPESA PER AUTO DI SERVIZIO E CONSULENZE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le disposizioni contenute all'articolo 1 dello schema del decreto legge sono volte a ridurre le spese delle pubbliche amministrazioni relativamente alle auto di servizio e alle consulenze.

In particolare il **comma 1** dispone il divieto, fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

Inoltre, sino al 31 dicembre 2015 il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 95/2012 (50% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi) sarà calcolato al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.

Il **comma 2** prevede un regime sanzionatorio per le pubbliche amministrazioni, che si sostanzia nell'impossibilità di poter effettuare spese per un ammontare superiore all'80% del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, nel caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal provvedimento di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 98/2011.

Il **comma 3** prevede un regime sanzionatorio per gli atti adottati in violazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Il **comma 4** dispone, attraverso una modifica al provvedimento di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 98/2011, nuovi criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 al fine di definire modalità e limiti ulteriori all'utilizzo delle autovetture di servizio.

Il **comma 5** stabilisce un ulteriore limite di spesa annua, per studi e incarichi di consulenza inclusa quella relativa a studi e incarichi conferiti a pubblici dipendenti, che non può superare il 90% del limite di spesa già previsto per l'anno 2013 (20% di quella sostenuta nell'anno 2009). La norma esclude dall'applicazione del limite le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati,



onché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario.

**comma 6** dispone, al fine di poter meglio monitorare le spese afferenti gli incarichi di studio e consulenza, l'istituzione di specifici capitoli di bilancio cui imputare le specifiche risorse, in coerenza con la struttura di bilancio adottata dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 196/2009.

**comma 7** prevede un regime sanzionatorio per gli atti adottati in violazione alle disposizioni di cui al comma 5.

**comma 8** è volto a prevedere la possibilità di verifiche ispettive finalizzate alla verifica del rispetto delle norme recate dai commi precedenti da parte dei Servizi Ispettivi del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato da svolgersi nell'ambito dei programmi ispettivi e dei relativi stanziamenti nell'ambito dei compiti istituzionalmente attribuiti.

Inoltre, il **comma 9** dispone che le previsioni contenute nel presente articolo costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica (articolo 117, comma terzo della Costituzione) nonché norme di diretta attuazione (articolo 97 della Costituzione).

Le disposizioni contenute nel presente articolo intendono perseguire ulteriori riduzioni della spesa delle pubbliche amministrazioni, già iniziate con precedenti provvedimenti di *spending review*. In particolare, le misure sono dirette ad incrementare gli effetti dei risparmi di spesa nell'ottica del generale contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica. Con specifico riferimento agli obiettivi previsti dalla norma in esame, si rappresenta che dalla loro attuazione deriveranno minori oneri per la finanza pubblica quantificabili a consuntivo.



## ART. 2

### DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCESSO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DI ASSORBIMENTO DELLE ECCEDENZE E POTENZIAMENTO DELLA REVISIONE DELLA SPESA ANCHE IN MATERIA DI PERSONALE

#### Comma 1 e 3

La disposizione è diretta a differire al 31 dicembre 2015 il termine previsto dal comma 11 dell'articolo 2 del DL 95/2012 (31 dicembre 2014) con riferimento all'applicazione ai lavoratori in soprannumero che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica.

La disposizione conseguentemente adegua in tre anni il termine (anziché due come in precedenza), a decorrere dal 1° gennaio 2013, per l'individuazione dei soprannumeri non riassorbibili.

Dall'adeguamento dei termini, resosi anche necessario per la completa attuazione della procedura già prevista dal DL 95/2012, non derivano nuovi o maggiori oneri atteso che:

- a) gli effetti connessi all'impatto iniziale della misura sono già stati scontati in sede del predetto provvedimento (relativamente ai soggetti che hanno maturato i requisiti al pensionamento entro il 31 dicembre 2011) e che, come specificato in sede di relazione tecnica al DL 95/2012, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti al pensionamento dal 1° gennaio 2012 la maggiore spesa pensionistica conseguente dalla disposizione può essere considerata compensata dalla minore spesa per redditi da lavoro dipendente da corrispondere (tenuto conto della sostanziale corrispondenza dei relativi periodi temporali);
- b) resta confermata la disciplina che sterilizza gli effetti in termini di buonuscita/TFR non prevedendo l'anticipo dell'erogazione della stessa.

Nei termini sopra esposti anche in relazione a quanto previsto al comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione consente altresì alle amministrazioni che presentano, a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche effettuate ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 95/2012, posizioni soprannumerarie in alcune aree e vacanze in altre, di procedere ad assunzioni. Dalla disposizione non derivano nuovi o



maggiori oneri atteso che il margine assunzionale è subordinato alle ordinarie facoltà assunzionali ed al congelamento di posti corrispondenti al valore finanziario delle posizioni soprannumerarie che saranno assorbite mediante prepensionamento. In ogni caso, l'autorizzazione ad assumere è valutata dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze previa presentazione, da parte delle amministrazioni interessate, di un piano di assorbimento delle eccedenze tale da garantire la compatibilità delle assunzioni stesse con gli equilibri di finanza pubblica. Si interviene altresì sulla normativa vigente in materia risparmi da cessazioni. In particolare, l'attuale normativa prevede che le cessazioni dal servizio legate a prepensionamenti non vengono conteggiate ai fini della determinazione del risparmio da utilizzare per individuare il budget assunzionale. La proposta consente di utilizzare tali cessazioni nel momento in cui le stesse possono essere calcolate come tali sulla base del regime pensionistico ordinario introdotto dal decreto-legge 201/2011.

## **Comma 2**

La disposizione esclude dalle riduzioni delle dotazioni organiche di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. n. 95/2012 gli ordini e collegi professionali. Dall'esclusione non derivano effetti onerosi, atteso che i risparmi riconducibili alle riduzioni del citato art. 2 non sono state scontate nei saldi di finanza pubblica.

## **Commi 4 e 5**

Le disposizioni non comportano oneri.

Le disposizioni interpretano in maniera autentica l'art. 24 commi 3 e 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che disciplina il regime di accesso al trattamento pensionistico ed i limiti di età per la permanenza in servizio.

L'interpretazione autentica si rende necessaria per chiarire in maniera inequivocabile - evitando lo sviluppo di contenzioso - il regime applicabile ai lavoratori che hanno conseguito il requisito a pensione entro il 2011 e la salvezza dei limiti ordinamentali per i dipendenti pubblici.

L'interpretazione oggetto della disposizione è conforme all'orientamento che è stato espresso nella circolare n. 2 del 2012 del Dipartimento della funzione pubblica, condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, che è stata annullata in parte qua dal TAR Lazio sez. I quater, 2446/2013. Qualora l'orientamento giudiziale si consolidasse, vi sarebbe il rischio che - non potendosi opporre il limite ordinamentale per la cessazione dal servizio - i pubblici dipendenti possano pretendere di rimanere in servizio sino a 70 anni (questa età anagrafica è stabilita in generale dal menzionato art. 24, comma 4), con evidenti



ripercussioni negative sull'organizzazione delle amministrazioni, che, come noto, sono in fase di riduzione delle dotazioni organiche.

Peraltro, la presenza di altre pronunce favorevoli invece all'orientamento espresso nella citata circolare (TAR Emilia Romagna n. 201 del 2013; TAR Veneto n. 303 del 2013) evidenzia proprio la necessità di intervenire legislativamente, onde evitare il proliferare di ulteriore contenzioso dannoso per le amministrazioni.

#### **Comma 6**

La disposizione non comporta oneri, trattandosi di una disposizione di interpretazione autentica diretta a chiarire il carattere obbligatorio, di fatto implicito nelle valutazioni effettuate in sede di DL 95/2012, della risoluzione del rapporto per i dipendenti che sono in possesso dei requisiti ivi disciplinati, considerata l'esigenza di gestire il processo di assorbimento degli esuberanti in maniera ordinata e senza costi di contenzioso per le amministrazioni.

#### **Comma 7**

La disposizione prevede, per le amministrazioni che hanno effettuato le riduzioni delle dotazioni organiche previste dall'art. 2 del D.L. n. 95/2012, il differimento del termine di adozione dei regolamenti di organizzazione al 31 dicembre 2013. Si dispone, poi, che in caso di mancata adozione dei predetti regolamenti le amministrazioni inadempienti, a decorrere dal 1 gennaio 2014, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri.

#### **Comma 8**

La disposizione proposta è finalizzata a disciplinare la fase transitoria connessa con gli effetti della *spending review* per le amministrazioni centrali che hanno ridotto la dotazione organica dei dirigenti. In particolare, la norma salvaguarda il rapporto contrattuale dei dirigenti incaricati alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012 (7 luglio 2012). Nelle more della riorganizzazione per i dirigenti con incarico conferito ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001 viene prevista la possibilità di prosecuzione dell'incarico fino al termine massimo del 31 dicembre 2013. Tale previsione serve per garantire la funzionalità degli uffici organizzati numericamente e per competenze secondo il regime anteriore al taglio delle dotazioni organiche. Si prevede, poi, l'istituzione di un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali di studio, fino al 31 dicembre 2014. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri trattandosi di unità di personale in servizio per le quali l'onere del trattamento economico è già sostenuto.



## Comma 9

Trattasi di norma di interpretazione autentica dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri

## Commi 10 e 11

Il controllo del costo del lavoro delle amministrazioni pubbliche avviene tramite l'invio, previsto dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 165/2001, del conto annuale delle spese sostenute per il personale. Tale obbligo è attualmente stabilito solo per gli enti destinatari del citato decreto legislativo e, quindi, non ricade sulla totalità delle amministrazioni pubbliche. Per tale motivo, la Corte dei Conti nella sua Relazione annuale sul costo del lavoro pubblico (Vds. da ultimo la Relazione 2013), ha sottolineato l'esigenza di "*... ricomprendere nelle rilevazioni dell'IGOP – attualmente limitate ai soli enti destinatari del d.lgs. n. 165 del 2001 – tutte le amministrazioni censite dall'ISTAT, in quanto a queste fanno riferimento le recenti misure di contenimento della spesa di personale*". In tal senso, la disposizione di cui al comma 10 è volta a rendere obbligatorio per tutte le amministrazioni di cui al predetto elenco ISTAT, ad eccezione degli organi costituzionali, l'invio dei dati per il conto annuale.

Con la disposizione di cui al comma 11 si intende rilevare, con riferimento alle società non quotate, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società controllate dalle stesse società emittenti, partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni, l'entità del personale impiegato da tali organismi ed il relativo trattamento economico. Lo strumento per porre in essere tale attività è stato individuato nel conto annuale, nelle modalità previste dall'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, già in vigore per gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità.

Le disposizioni non comportano oneri per la finanza pubblica.

## Comma 12

La norma consente al Ministero per i beni e le attività culturali di effettuare assunzioni di personale dipendente in deroga al blocco delle assunzioni previsto dall'articolo 2, comma 11, del d.l. n. 95/2012, per il pieno espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale e statale e di migliorare i servizi resi all'utenza, con ricadute positive sul turismo e sull'economia. Poiché tali assunzioni, da effettuarsi, per gli anni 2013 e 2014, ai sensi dall'articolo 30, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge



22 dicembre 2011, n. 214, avverrebbero a valere sulle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 13:**

La norma dà facoltà all'AGEA di procedere, entro il termine di validità della graduatoria dell'ultimo concorso espletato (tre anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, avvenuta il 16 gennaio 2013), all'assunzione in servizio di un numero di unità dirigenziali non superiore a tre, per la copertura delle vacanze nella dotazione organica (attualmente definita in 10 unità).

Per il finanziamento della presente norma, che richiede la disponibilità di un importo pari, a regime, di 410.000,00 euro annui e di euro 137.000 per il 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante *"Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari"*. In particolare, l'importo graverà sul capitolo 2109 (contributi da erogare all'ISMEA per lo svolgimento delle attività istituzionali) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che reca la necessaria dotazione finanziaria.



### ART. 3

## MISURE URGENTI IN MATERIA DI MOBILITÀ NEL PUBBLICO IMPIEGO E NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

#### Comma 1

Per sopperire alle carenze di personale negli uffici giudiziari, si introduce la possibilità del passaggio diretto, presso il Ministero della giustizia, di personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, del DL n. 95/2012 che, a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche, presentano posizioni di soprannumerarietà o di eccedenza. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri trattandosi di unità di personale in servizio per le quali l'onere del trattamento economico è già sostenuto.

#### Comma 2

La disposizione prevede la possibilità di realizzare processi di mobilità di personale delle società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati. La mobilità non può avvenire tra le società indicate e le pubbliche amministrazioni.

#### Comma 3

La norma dispone a carico degli enti che controllano le società di cui al comma 2, l'adozione, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, degli atti di indirizzo volti a favorire, anche prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 2.

#### Comma 4

Viene previsto, laddove le società di cui al comma 2 rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, la trasmissione, alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, l'informativa preventiva con l'indicazione del numero,





della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Viene esclusa la possibilità di ripristinare nella dotazione di personale, neanche mediante nuove assunzioni, le posizioni dichiarate eccedenti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente articolo.

#### **Comma 5**

La disposizione prevede che l'ente controllante le società di cui al comma 2, procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero anche presso altre società controllate dal medesimo ente con le modalità previste dal citato comma 2 ed è altresì consentita la riallocazione anche in società controllate da enti diversi comprese nell'ambito regionale, previo accordo tra gli enti e le medesime società e sentite le organizzazioni sindacali.

#### **Comma 6**

Al fine di gestire le eccedenze di cui al comma 5, gli enti controllanti e le società del comma 2 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per i trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

#### **Comma 7**

Per un periodo massimo di tre anni, una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità è a carico delle società di cui al comma 2 con le proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

L'impianto complessivo delle disposizioni in materia societaria (commi da 2 a 7) è volto a snellire e razionalizzare la gestione del relativo personale, incentivando e favorendo i processi di mobilità e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



## ART. 4

### DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI IMMISSIONE IN SERVIZIO DI IDONEI E VINCITORI DI CONCORSI, NONCHÉ DI LIMITAZIONI A PROROGHE DI CONTRATTI E ALL'USO DEL LAVORO FLESSIBILE NEL PUBBLICO IMPIEGO

#### Comma 1

La disposizione rafforza il principio secondo cui il ricorso al lavoro flessibile nelle Pubbliche amministrazioni è consentito per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo od eccezionale. Trattasi di norma ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri.

#### Comma 2

La norma è volta a rafforzare il regime delle responsabilità anche per l'utilizzo improprio dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa estendendo la previsione di nullità dei contratti, la responsabilità erariale, la responsabilità dirigenziale ed il divieto di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Trattasi di norma ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri.

#### Commi da 3 a 8

Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 del presente articolo, volte ad intervenire in materia di assunzioni nelle PPAA con particolare riferimento ad una più razionale gestione delle graduatorie di vincitori ed idonei e del lavoro precario, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le assunzioni contemplate avvengono nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

#### Comma 9

La disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche che intendono effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35, comma 3 bis lett.a) del D.Lgs. n. 165/2001 o ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del presente decreto, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato almeno 3 anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto trattasi di personale il cui trattamento economico è già sostenuto dalle amministrazioni interessate.



#### **Comma 10**

la norma individua modalità di applicazione della disciplina recata dal presente articolo per enti del sistema delle autonomie e per gli enti del servizio sanitario nazionale. Considerato che viene espressamente previsto il rispetto dei vincoli fissati dalla legislazione vigente in materia di personale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Comma 11**

La norma, che interviene in materia di personale educativo e scolastico degli asili nidi e delle scuole dell'infanzia degli enti gestiti dai Comuni, non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto espressamente si prevede il rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni.

#### **Comma 12**

Esclude dall'applicazione dell'articolo 114, comma 5 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – che prevede l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle aziende speciali dal 2013 – anche le aziende che gestiscono servizi scolastici e per l'infanzia (attualmente sono escluse le aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie).

La disposizione non determina effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

#### **Commi 13 e 14**

Contengono misure volte a favorire la proroga o il rinnovo di rapporti di lavoro flessibile per la città dell'Aquila e per i comuni del cratere. L'impianto normativo - considerato che si opera a valere su risorse disponibili nei bilanci degli enti interessati e che comunque deve essere assicurato il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Comma 15**

La proposta in esame estende le disposizioni dell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura.

Il suddetto comma 45 prevede il pagamento di un diritto di segreteria quale contributo compreso tra i 10 ed i 15 euro, fissato nel bando di concorso, necessario per la copertura delle spese delle procedure di reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.



I diritti di segreteria costituiscono entrate da versare all' entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

#### **Comma 16**

La norma è volta a modificare la procedura di autorizzazione a bandire per gli enti di ricerca. In particolare, è previsto che l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa in sede di approvazione, con decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico. La norma non determina oneri in quanto le autorizzazioni possono essere concesse nell'ambito del regime ordinario delle assunzioni previste per gli enti di ricerca.



## ART. 5

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

L'articolo 5 si limita a ridistribuire le competenze in materia di valutazione del personale pubblico e di qualità dei servizi pubblici per concentrare nella CIVIT tutte le attività volte a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. Gli organismi a cui tali funzioni sono assegnate (ARAN e Dipartimento della funzione pubblica) provvederanno all'attuazione di quanto previsto con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie già stanziata dalla legislazione vigente, senza pertanto che si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come espressamente previsto dal comma 8.

## ART.6

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO AEROPORTUALE E SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

Il **comma 1** reca la proposta normativa che si sostanzia nell'integrazione dell'articolato del decreto legge 18 gennaio 1992, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992 n. 217 e trova il suo fondamento nella normativa comunitaria in materia di security, in particolare nei regolamenti CE nn.300/2008 e 185/2010, oltre che nel Programma Nazionale di Sicurezza, emanato da ENAC quale Autorità Nazionale competente di settore.

Sono proprio le prescrizioni comunitarie, infatti, che impongono la stessa tipologia di controlli volti a prevenire l'introduzione di oggetti che possano intaccare la sicurezza del sistema del trasporto aereo, per passeggeri ed addetti che accedono alle aree più sensibili di un aeroporto (tecnicamente definite "parti critiche delle aree sterili") e per i veicoli che circolano nelle aree operative in cui sono presenti aeromobili.

Ne consegue che, se per i passeggeri, i bagagli e le merci fin dal 1999 si è provveduto ad affidare in via esclusiva, attraverso lo strumento della concessione (rectius dell'ampliamento dell'oggetto della concessione in gestione totale) la responsabilità dei corrispondenti controlli di sicurezza, una fondamentale esigenza di standardizzazione ed uniformità di svolgimento delle analoghe attività di controllo sul personale degli aeroporti e sui mezzi con il quale lo stesso accede alle medesime aree in cui ci sono passeggeri, bagagli e merci già controllate, comporta la necessità che sia sempre lo stesso soggetto ad avere la responsabilità dei controlli in parola.



Solo qualora il gestore, con una propria organizzazione non sia in grado di svolgere tali attività, allora lo stesso potrà procedere a individuare un soggetto terzo idoneo attraverso procedure concorsuali ad evidenza pubblica con bandi di gara di portata europea, il tutto comunque, nel rispetto dei principi comunitari applicabili anche alle concessioni di funzioni pubbliche.

I costi del servizio di controllo de quo, in linea con il quadro normativo interno di riferimento ed analogamente a quanto avviene per i servizi di controllo già effettuati dai gestori aeroportuali, potranno essere recuperati attraverso appositi diritti e/o corrispettivi, nel caso dei gestori che non hanno un Contratto di programma approvato e che si apprestano ad utilizzare i Modelli tariffari elaborati dall'ENAC, ovvero attraverso il parametro tariffario "V" in occasione dei monitoraggi annuali nel caso degli aeroporti che hanno un Contratto di programma in vigore.

Al **comma 2** si specifica che dalla disposizione proposta non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Comma 3**

Per assicurare l'assolvimento delle funzioni previste per la Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie autostradali si prevede una parziale deroga, per il Ministero delle infrastrutture e trasporti, del limite di spesa per il personale a tempo determinato recata dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010. Il Ministero potrà avvalersi di personale a tempo determinato nel limite di cinquanta unità (ingegneri, geometri, assistenti amministrativi, contabili e legali) per un onere di 2,250 milioni di euro a valere sulle disponibilità economiche di cui all'art. 25, comma 2 del DL n. 69/2013.

La richiamata disposizione consente la copertura del fabbisogno finanziario della Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, anche considerando le esigenze integrative derivanti dall'assunzione delle 50 unità richieste.

Si evidenzia che, sulla base dei dati previsionali 2013, le spese di funzionamento della Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, sono pari a 20,345 milioni di euro, così articolate:

- spese attività SVCA (beni e servizi, immobili, attrezzature, informatica, varie): 7,200 milioni di euro;
- attività di Concedente: 4,075 milioni di euro;
- spese per il personale in servizio: 6,820 milioni di euro;
- fabbisogno per le 50 risorse integrative: 2,250 milioni di euro.

Il fabbisogno complessivo di 20,345 milioni di euro è già integralmente coperto dai proventi da sub-concessione autostradale stimati, per il medesimo anno, in 20,755 milioni di euro.



Come detto, stante la previsione di automatica disponibilità - fino a concorrenza della differenza mancante - degli importi integrativi corrisposti a titolo di canoni di concessione ex art. 1 comma n. 1020 della legge n. 296/2006, in caso di eventuale incapacienza delle somme generate dai canoni di sub-concessione autostradali, la copertura viene garantita in ogni caso. In particolare, la previsione relativa ai canoni di concessione, per il 2013, è pari a 49,265 milioni di euro, e, quindi, garantisce ampi margini di sicurezza in qualunque evenienza.

#### **Comma 4**

La disposizione, ai fini dell'istituzione e del funzionamento dell'Autorità dei trasporti, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni per l'anno 2014, facendo fronte al relativo onere mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri.



## ART.7

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO, DI COMMISSIONI MEDICHE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, NONCHÉ DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

#### Commi 1 e 2

Le disposizioni integra l'articolo 16-ter del D.L. n. 8/1991 nella misura in cui si prevede che i testimoni di giustizia possono accedere ad un programma di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni nei limiti dei posti vacanti delle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni. Dalle previsioni non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri.

#### Commi 3, 4 e 5

Le norme corrispondono alle contingenti esigenze di funzionalità del Comparto sicurezza e difesa, conseguente alla recente soppressione di alcune Commissioni medico ospedaliere militari, competenti per gli accertamenti sanitari nei confronti del personale degli stessi Comparti. Infatti, per effetto del riordino della Sanità Militare sono stati soppressi sei Dipartimenti Militari di Medicina Legale e, quindi, anche le Commissioni medico-ospedaliere che svolgono, nel loro ambito, le funzioni previste dal Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, approvato con D.P.R. 29.10.2001, n. 461.

Tale soppressione, infatti, sta determinando un notevole allungamento dei tempi per gli accertamenti da parte delle Commissioni mediche mantenute, con conseguenti riflessi negativi sull'impiego del personale che rimane assente dall'ufficio per un più lungo periodo di tempo e con maggiori oneri connessi all'invio per gli accertamenti medici in sedi distanti da quelli in cui presta servizio. La disposizione prevede pertanto l'immediata attivazione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle Amministrazioni interessate, disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle Commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, già previste dall'articolo 1-ter del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, ancora non attuate e che dovevano affiancare le Commissioni medico militari per gli accertamenti relativi al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. L'intervento è finalizzato, quindi, a creare, con criteri di reciprocità, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili legislazione vigente, come da apposita clausola di invarianza di spesa contenuta nel testo, una sinergia con le Commissioni medico ospedaliere, attraverso





l'estensione delle previste convenzioni allo Stato maggiore della difesa per prevedere l'espletamento delle attività delle nuove commissioni sanitarie agli accertamenti nei confronti del personale militare, ivi incluso anche il personale del Corpo della guardia di finanza in quanto già fruitore, a legislazione vigente, degli accertamenti delle Commissioni medico militari.

L'intervento comporta un risparmio di spesa stimato in una riduzione di circa 4000 missioni/annue per il solo personale della Polizia di Stato che dovrà raggiungere le sedi delle Commissioni medico militari nelle sedi mantenute a seguito della recente soppressione di alcune di esse. Si può stimare inoltre altre rilevanti riduzioni, in proporzione dei rispettivi organici, per il personale degli altri Corpi di polizia e per il personale militare che fruirà delle suddette Commissioni. La contrazione dei tempi di attesa della pronuncia del Comitato comporta ulteriori risparmi per il bilancio dello Stato nei casi in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio al personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale. La riduzione del tempo di attesa per la pronuncia del Comitato, infatti, determina una conseguente contrazione del periodo complessivo in cui il personale permane in aspettativa, con aumento dei casi in cui la pronuncia del Comitato di Verifica interviene entro il ventiquattresimo mese continuativo di aspettativa. Tale situazione determina, conseguentemente, una diminuzione dell'operatività delle previsioni contrattuali recate dagli artt. 16, comma 3, quarto periodo, e 39, comma 3, quarto periodo, del d.P.R. n. 51/2009 e 15, comma 2, quarto periodo, del d.P.R. n. 52/2009, ai sensi delle quali non si dà luogo alla ripetizione delle somme corrisposte al personale dal tredicesimo mese continuativo di aspettativa (nelle misure del 50% o del 100%) qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.

Le misure, pertanto, determineranno risparmi di spesa, la cui entità sarà verificabile a consuntivo

#### **Commi 6 e 7**

L'impianto normativo è volto a garantire la funzione sociale delle assunzioni obbligatorie relative alle categorie protette, specificando l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di assumere tali categorie anche in relazione ad eventuali situazioni di soprannumerarietà. La relativa disciplina viene contestualmente attualizzata rendendola più aderente alla vigente normativa, anche alla luce di quanto previsto dai recenti interventi di contenimento delle dotazioni organiche prevedendo di calcolare le quote d'obbligo in coerenza con gli assetti venutisi a determinare a seguito delle predette riduzioni e, quindi, al netto di eventuali situazioni soprannumerarie. Pertanto, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, nel complesso, le stesse non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica.



### Comma 8

La norma interviene sul complesso delle disposizioni volte a favorire l'attività lavorativa dei detenuti (Legge 22 giugno 2000, n. 193), per una migliore individuazione della platea dei destinatari della disposizione recata dall'art. 3 comma 1, della citata legge 22 giugno 2000, n. 193 e successive modificazioni, che prevede sgravi fiscali a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti *“per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti”*. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto con l'art. 10, comma 7 bis, il DL 76/2013 convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 99, si rifinanzia di 5,5 milioni di euro, a partire dal 2014, la ripetuta legge 193/2000 (legge Smuraglia), volta a favorire l'attività lavorativa dei detenuti.

### Comma 9

Trattasi di norma interpretativa dell'art. 1, comma 34, della Legge n. 228/2012 che consente l'assunzione, nei limiti finanziari di euro 272.000 e dei posti di organico, di un limitato contingente di avvocati dello Stato. La disposizione non comporta oneri in quanto le predette risorse finanziarie sono già state stanziare dalla citata legge 228/2012.



## ART.8

### INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Si prevede l'incremento di n. 1000 unità nella qualifica di vigile del fuoco della dotazione organica del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. L'onere complessivo del suddetto incremento è quantificato in euro 5.306.423 per l'anno 2013, euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 39.798.173 a decorrere dall'anno 2015, comprensivi degli oneri a carico dello Stato. Per tale quantificazione si è tenuto conto delle voci del trattamento economico fisso (stipendio annuo lordo indennità di rischio e indennità di vacanza contrattuale, comprensivi di 13<sup>^</sup> mensilità) ed accessorio corrisposto al predetto personale.

Il costo unitario individuato per la quantificazione del suddetto onere è stato commisurato alle misure retributive attribuite alla qualifica di vigile esperto (vigile con una anzianità di servizio di 10 anni) al fine di considerare per un lungo arco temporale l'onere derivante dal conferimento a ruolo aperto di qualifiche superiori.

Nelle seguenti tabelle viene offerta una dimostrazione analitica dello sviluppo di carriera delle unità assunte nel ruolo dei vigili del fuoco, in relazione alle citate promozione a ruolo aperto disposte per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 217/2005, del trattamento retributivo fisso ed accessorio spettante nonché degli oneri per il triennio 2013-2015 ed a regime derivanti dall'incremento d'organico.

PERSONALE ASSUNTO NEL RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO - SVILUPPO DI CARRIERA E TRATTAMENTO RETRIBUTIVO										
QUALIFICA	UNITÀ	DEC. ASSUNZ.	PROMOZIONI A RUOLO APERTO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. n. 217/2005		TRATTAMENTO RETRIBUTIVO					
			AL COMPIM. DI 5 ANNI DI EFFETT.VO SERVIZIO	AL COMPIM. DI 10 ANNI DI EFFETT. SERVIZIO	STIPENDI	IVC	INDEN. DI RISCHIO	ONERI A CARICO AMM.	TRAT ACC. (al lordo degli oneri Stato)	SPESA ANNUA PRO-CAPITE (al lordo degli oneri Stato)
VIGILE FUOCO	DEL 400	1/9/2013			19.790,82	148,46	5.505,76	9.765,81	4.587,23	39.798,08
	600	1/6/2014								



LE CO LIFICATO	DEL	400		1/9/2018							
		600		1/6/2019		20.344,16	152,62	5.505,76	9.979,77	4.587,23	40.569,54
LE CO ESPERTO	DEL	400			1/9/2023						
		600			1/06/2024	19.790,82	148,46	5.505,76	9.765,81	4.587,23	39.798,08

QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER IL TRIENNIO 2013 – 2015 ED A REGIME

QUALIFICA	ASSUNZIONI			TRATTAMENTO RETRIBUTIVO						COSTO 2013	COSTO 2014	COSTO 2015 E A REGIME
	2013	2014		STIPENDI	IVC	INDEN. DI RISCHIO	ONERI A CARICO AMM.NE	TRAT. ACC. (al lordo degli oneri Stato)	SPESA ANNUA PRO- CAPITE (1)			
	DEC.	UNITA'	DEC.									
VIGILE DEL FUOCO	1/9/13	400		19.790,82	148,46	5.505,76	9.765,81	4.587,23	39.798,08	5.306.411	15.919.232	15.919.232
VIGILE DEL FUOCO		600	1/6/14	19.790,82	148,46	5.505,76	9.765,81	4.587,23	39.798,08		13.929.328	23.878.848
Totale:		1.000								5.306.411	29.848.559	39.798.079

<sup>1)</sup> il costo annuo pro-capite è stato rapportato alla retribuzione fissa del vigile del fuoco esperto (qualifica maturata con 10 anni di anzianità), al fine di considerare per un lungo arco temporale i meccanismi automatici di promozione all'interno del medesimo ruolo

I suddetti oneri trovano integrale copertura finanziaria mediante la contestuale riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".



Nella sottostante tabella si indicano gli attuali stanziamenti di spesa per il triennio 2013-2015 dei capitoli destinati alla retribuzione del personale volontario, le riduzioni apportate agli stessi e la nuova misura dell'autorizzazione di spesa per effetto delle riduzioni previste per il triennio ed a regime.

RIDUZIONE DELLE SPESE PER LA RETRIBUZIONE FISSA E ACCESSORIA DEL PERSONALE  
VOLONTARIO DEL C.N.VV.F.

		cap. 1802	cap. 1822	totale
2013	STANZIAMENTO INIZIALE	106.533.832	7.420.031	113.953.863
	RIDUZIONE	4.960.899	345.524	5.306.423
	STANZIAMENTO RIDOTTO	101.572.933	7.074.507	108.647.440
2014	STANZIAMENTO INIZIALE	106.533.832	7.420.031	113.953.863
	RIDUZIONE	27.905.056	1.943.574	29.848.630
	STANZIAMENTO RIDOTTO	78.628.776	5.476.457	84.105.233
2015	STANZIAMENTO INIZIALE	106.533.832	7.420.031	113.953.863
	RIDUZIONE	37.206.742	2.591.432	39.798.173
	STANZIAMENTO RIDOTTO	69.327.090	4.828.599	74.155.690



## ART.9

### MISURE URGENTI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE ALL'ESTERO

#### Comma 1

Ferma restando la graduale riduzione del contingente prevista dal comma 12, la destinazione di un numero di unità di personale individuato con provvedimento di concerto MAE/ MIUR/MEF non comporta né numero di posti aggiuntivi nel contingente né maggiori oneri in quanto avverrebbe nel rispetto del livello medio dei maggiori risparmi conseguiti (Tab. 3.). L'obiettivo di risparmio ipotizzato nella relazione tecnica al D.L.95/2012 convertito nella L.135/2012 sarebbe raggiunto, con un anno di anticipo, entro l'anno scolastico 2015/2016.

Lo stipendio metropolitano viene comunque corrisposto al suddetto personale sia che presti servizio in Italia che all'estero.

Al fine di assicurare l'invarianza di spesa in relazione all'indennità di prima sistemazione e i costi di viaggio, il Ministero degli Esteri, sulla base delle disponibilità finanziarie, prevede per l'anno scolastico 2013/14 la pubblicità soltanto di alcuni posti prioritari nonostante dal 1° settembre 2013 non ci sia più il blocco dei trasferimenti a domanda imposto dalla Legge 10/2011 (art. 2, comma 4 *novies*). Da tale misura ne deriva un risparmio riservato alle partenze dall'Italia, in caso di approvazione dell'emendamento in parola.

Per quanto concerne, infine, l'assegno di sede, l'invarianza è data dal fatto che non è previsto un aumento dei posti in contingente: l'assegno per i partenti è, infatti, già incluso nella previsione di spesa del contingente.

**Tab 1. Minore spesa per assegni di sede personale della scuola in servizio all'estero da conseguire sulla base della RELAZIONE TECNICA DL 95/2012 (conv. in Legge 135/2012)**

a.s.	valore medio indennità mensile	numero mensilità	n.unità da ridurre rispetto al contingente a.s. 2011/12	minore spesa sullo stato di previsione del MAE (cap. 2503)
2012/13	€ 4.400	12	80	€ 4.224.000
2013/14	€ 4.400	12	160	€ 8.448.000
2014/15	€ 4.400	12	240	€ 12.672.000
2015/16	€ 4.400	12	320	€ 16.896.000
2016/17	€ 4.400	12	400	€ 21.120.000



**Tab. 2. Minore spesa per assegni di sede personale della scuola in servizio all'estero che si prevede di conseguire tenuto conto del NUMERO DI UNITA' IN RIENTRO, al netto dei posti conservati, al termine del mandato**

a.s.	valore medio indennità mensile	Numero mensilità	n.unità che si prevede di ridurre rispetto al contingente a.s. 2011/12	minore spesa sullo stato di previsione del MAE (cap. 2503)
2012/13	€ 4.400	12	134	€ 7.075.200
2013/14	€ 4.400	12	191	€ 10.084.800
2014/15	€ 4.400	12	248	€ 13.094.400
2015/16	€ 4.400	12	400	€ 21.120.000
2016/17	€ 4.400	12	400	€ 21.120.000

**Tab. 3. Maggiori risparmi di spesa che il MAE prevede di conseguire rispetto alle previsioni della Relazione Tecnica al DL 95/2012 (L. 135/2012)**

a.s.	minore spesa sulla base previsioni Relazione Tecnica	Minore spesa che il MAE prevede di realizzare	maggiori risparmi previsti
2012/13	€ 4.224.000	€ 7.075.200	€ 2.851.200
2013/14	€ 8.448.000	€ 10.084.800	€ 1.636.800
2014/15	€ 12.672.000	€ 13.094.400	€ 422.400
2015/16	€ 16.896.000	€ 21.120.000	€ 4.224.000
2016/17	€ 21.120.000	€ 21.120.000	€ -
	<b>€ 63.360.000</b>	<b>€ 72.494.400</b>	<b>€ 9.134.400</b>

## Comma 2

La norma formulata amplia il disposto dell'art.653 del decreto legislativo 16.4.1994, n.297 consentendo di affidare a personale in possesso dei requisiti prescritti, italiano o straniero, il cui contratto di assunzione e il rapporto di lavoro sono regolati dalla legge locale, anche l'insegnamento di materie obbligatorie per l'ordinamento scolastico italiano; tali materie dovranno essere individuate di concerto tra il MIUR e il MAE. Il provvedimento, oltre ad offrire prospettive occupazionali per giovani laureati, assicurerebbe il funzionamento delle scuole statali all'estero anche a fronte delle riduzioni del personale scolastico di ruolo previste dal comma 11, b) nonché un ulteriore risparmio complessivo di spesa sullo stato di previsione del MAE a fronte dei costi minori relativi al personale assunto come sopra indicato rispetto ai maggiori costi che l'amministrazione sostiene per il personale di ruolo.



Le scuole statali italiane all'estero sono 8; complessivamente per l'anno scolastico 2012/2013 il relativo contingente prevede 205 unità di personale docente di ruolo per un costo medio annuo pari a € 10.824.000,00. Nell'ipotesi in cui per le scuole statali italiane all'estero si individuino un numero massimo di 40 cattedre da assegnare a personale da assumere secondo l'emendamento proposto, si verrebbe a conseguire un risparmio sul cap. 2503 p.g. 1 pari a € 2.112.000,00 corrispondente al costo medio annuo sostenuto per pari numero di unità di personale docente di ruolo (40 docenti di ruolo x € 4.400,00 x 12 mesi). Si conseguirebbero, inoltre, ulteriori risparmi sul cap.2503 p.g. 6 - indennità di prima sistemazione per il personale di ruolo - pari mediamente a € 168.000,00 annui (40 docenti di ruolo x €4.200,00) e sul cap.2560 p.g. 7 - rimborso spese viaggi di trasferimento personale di ruolo - pari a mediamente € 200.000,00 (40 docenti di ruolo x € 5.000,00). Si fa presente che il costo medio annuo complessivo di un docente contrattista corrisponde a 28.818,48. Per quaranta docenti la spesa sarà quindi pari a 1.152.739,40. Si copia in calce tabella.

ANNO 2012

SEDE	N. DOCENTI	N. MENSILITÀ	MENSILE PER CONTRATTISTA				ANNUE PER SEDE			
			RETRIB. MEDIA NETTA	FINANZIAMENTO LORDO PER CAPITOLI		FINANZIAMENTO LORDO TOTALE	FINANZIAMENTO LORDO PER CAPITOLI		FINANZIAMENTO LORDO TOTALE	
				CAP. 2502	CAP. 2514		CAP. 2502	CAP. 2514		
ADDIS ABEBA	8	13	€ 576,74	€ 600,77	€ 36,05	€ 636,82	€ 62.480,08	€ 3.749,20	€ 66.229,28	
ASMARA	16	13	€ 415,64	€ 415,64	€ -	€ 415,64	€ 86.453,12	€ -	€ 86.453,12	
ATENE	3	14	€ 1.842,76	€ 2.397,86	€ 676,75	€ 3.074,61	€ 100.710,12	€ 28.423,50	€ 129.133,62	
BARCELLONA	8	13+1	€ 1.890,96	€ 2.503,08	€ 825,97	€ 3.329,05	€ 270.332,64	€ 89.204,76	€ 359.537,40	
MADRID	11	13+1	€ 1.848,01	€ 2.459,80	€ 766,48	€ 3.226,28	€ 365.280,30	€ 113.822,28	€ 479.102,58	
PARIGI	1	13	€ 2.127,84	€ 2.317,56	€ 425,49	€ 2.743,05	€ 30.128,28	€ 5.531,37	€ 35.659,65	
ZURIGO	4	13	€ 4.587,28	€ 5.361,93	€ 669,36	€ 6.031,29	€ 278.820,36	€ 34.806,72	€ 313.627,08	





COSTO MEDIO ANNUO DI UN DOCENTE CONTRATTISTA:	€ 28.818,48
PER 40 DOCENTI:	€ 1.152.739,40



## ART.10

### MISURE URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE DI COESIONE

La norma in oggetto, ridefinisce il quadro di *governance* della materia delle politiche per la coesione territoriale, attualmente nella responsabilità del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, struttura in avvalimento da parte del Ministro per la coesione territoriale.

Il citato Dipartimento interviene nella promozione dello sviluppo economico e della coesione economica, sociale e territoriale e nella rimozione degli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese al fine di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, nel rispetto del Trattato dell'Unione Europea e in coerenza dell'articolo 119, comma 5, e articolo 3, comma 2, della Costituzione italiana.

Al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, la disposizione introdotta distribuisce la *governance* delle politiche di sviluppo territoriale tra una struttura dipartimentale dedicata della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti di programmazione e di coordinamento delle politiche, e l'Agenzia per la coesione territoriale, con funzioni più specificamente operative di attuazione, vigilanza e supporto delle autorità di gestione dei programmi finanziati dai fondi strutturali e di cofinanziamento nazionale, nonché dalle risorse aggiuntive nazionali per le politiche regionali (FSC), di cui al Decreto Legislativo n. 88/2011.

Per lo svolgimento delle funzioni demandate al Presidente del Consiglio o al Ministro delegato per la Coesione territoriale, la norma prevede il trasferimento nei ruoli della Presidenza del Consiglio di unità di personale del DPS fino a un massimo di 50 dipendenti, con conseguente aumento della dotazione organica della PCM.

La disposizione, inoltre, istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, definendone la dotazione organica in 200 unità. Il rapporto di lavoro del personale trasferito continuerà ad essere regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri. L'istituenda struttura farà fronte alle spese derivanti dallo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno con le proprie risorse disponibili o per il tramite della struttura dipartimentale della Presidenza del Consiglio. Relativamente alle spese per acquisizione di beni e servizi e per investimenti funzionali, la dotazione finanziaria dell'Agenzia sarà stabilita in base agli stanziamenti previsti a legislazione vigente per il soppresso Dipartimento. In conseguenza dei trasferimenti delle risorse umane, strumentali e finanziarie all'Agenzia ed alla PCM, sono corrispondentemente ridotte le analoghe strutture e risorse del Ministero dello Sviluppo Economico .



Gli oneri derivanti dal trasferimento del personale alla Presidenza del Consiglio e dalla contemporanea istituzione dell'Agenzia, sono quantificati in euro 1.450.000 come di seguito specificato:

#### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

dirigenti I fascia 50.000 (differenza retribuzione ed oneri riflessi tra MISE e PCM ) per 2 unità;  
dirigenti II fascia 40.000 (differenza retribuzione ed oneri riflessi tra MISE e PCM) per 4 unità;  
personale di qualifica 1.010.000 (differenza retribuzione ed oneri riflessi tra MISE e PCM) per un massimo di 44 unità.

Totale maggiore costo 1.100.000.

#### AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE

Direttore Generale, con retribuzione equivalente a quella del Capo Dipartimento della PCM, 300.000;  
Collegio dei revisori dei conti, 50.000.

Totale maggiore costo 350.000.

Ai predetti oneri si fa fronte per l'anno 2014 mediante l'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2015, mediante l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e del Ministero degli affari esteri.

I **commi da 11 a 14**, che prevedono un piano straordinario di assunzione di personale nel limite massimo di 120 funzionari, da ripartire tra un limitato numero di Amministrazioni centrali e l'istituenda Agenzia, sono finanziati, per la parte relativa agli oneri derivanti dalle componenti del costo per stipendi e trattamento economico accessorio, per tutto il periodo di programmazione 2014/2020, con le risorse allocate nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi dell'Unione europea per il periodo 2014/2020, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato presso cui i funzionari presteranno servizio, nonché nell'ambito del programma Governance ed Assistenza Tecnica cofinanziato dall'Unione europea per il medesimo periodo 2014/2020.

Per la copertura, invece, degli altri oneri a carico delle Amministrazioni relativamente alle voci di costo pensione, buonuscita e Irap, l'importo complessivo annuo di euro 1.324.320 viene coperto mediante le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183/1987.



Nelle more della rendicontazione comunitaria, il Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 provvede ad anticipare le somme a carico dei singoli programmi cofinanziati dall'Unione europea, sulla base delle effettive assegnazioni dei funzionari a ciascuna Amministrazione, utilizzando le proprie disponibilità di tesoreria. Le anticipazioni effettuate sono reintegrate a valere sui successivi rimborsi disposti dall'UE a fronte delle specifiche rendicontazioni.

A partire dall'anno 2021 tutti gli oneri connessi al suddetto personale sono coperti con la programmazione di indisponibilità di posti a valere sulle facoltà assunzionali delle Amministrazioni interessate.

La quantificazione dell'onere unitario annuo, stimato sulla base delle tabelle del Conto annuale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, derivante dall'assunzione, è pari ad euro 46.000,00 (lordo amministrazione) quale costo per funzionario di Area III/F3. Pertanto, nell'ipotesi di assunzione di n. 120 funzionari il costo complessivo è pari ad euro 5.520.000 annui. Tali importi comprendono il costo per stipendi (compresa tredicesima mensilità, indennità di vacanza contrattuale ed indennità di amministrazione), oneri (pensione, buonuscita e Irap) ed accessorio (lordo amministrazione).

L'analisi dettagliata delle voci di costo del personale è evidenziata nella seguente tabella:

ANNO 2014								
SPESE DEL PERSONALE								
AREA FUNZIONALE	Unità di personale	STIPENDIO Lordo dipendente Comparto Ministeri comprensivo della 13ª mensilità	ONERI a carico dello Stato (pensione, buonuscita, irap)	Costo unitario Totale	Accessorio	ONERI a carico dello Stato (32,7%)	Totale Oneri accessori	ONERE TOTALE UNITARIO
III - pos.econ. F3	1	28.753,00	17.036,00	39.789,00	4.630,00	12.521,00	6.211,00	46.000,00

N. 120 funzionari Area III, p.e. F3: COSTO COMPLESSIVO ANNUO	€ 5.520.000
--	-------------

## ARTICOLO 11

### SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

La norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e trova giustificazioni nelle seguenti motivazioni.

La semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, introdotta dal nuovo comma 4-bis dell'articolo 188-bis, decreto legislativo n. 152/2006, prevede l'integrazione con altri sistemi integrativi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone, previa verifica tecnica e congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale, al cui onere si provvede mediante la rideterminazione dei contributi da porre a carico degli utenti per la remunerazione dei fornitori delle singole componenti di servizio. Per quanto concerne la possibile riduzione dei contributi a favore degli utenti la stessa è direttamente correlata alla effettiva riduzione dei costi conseguita dalla società concessionaria, con decorrenza, comunque, dall'esercizio successivo a quello di determinazione delle nuove tariffe. (comma 4-bis)

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dalla prevista commissione di collaudo si segnala che gli stessi trovano capienza nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto legge n. 78/2009, convertito con modificazioni in legge n. 102/2009. (comma 8)

In ordine al contenuto ed alla durata del contratto con Selex service management S.p.a. lo stesso deve essere oggetto di modifica ed il relativo piano economico-finanziario rimodulato in coerenza con quanto previsto dal nuovo comma 4-bis, e comunque nel limite delle risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto legge n. 78/2009, sulla base dell'esito dell'approvazione delle operazioni di collaudo e del previsto audit. Il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare la funzionalità del SISTRI, provvede al versamento alla società concessionaria del SISTRI delle risorse riassegnate ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto legge n. 78/2009 nel limite massimo del 30% dei costi della produzione consuntivati al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al netto di quanto già versato dal Ministero dell'Ambiente fino alla predetta data. In ogni caso il pagamento è subordinato alla presentazione di fideiussione. Il saldo sarà regolato nell'ambito del nuovo contratto con la società Selex che dovrà prevedere un piano economico finanziario in applicazione del processo di revisione e semplificazione introdotto dal comma 4 bis. (commi 9-10).

E' prevista la soppressione del Comitato tecnico di vigilanza e controllo e, contestualmente viene previsto un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione, ai cui componenti non viene riconosciuto alcun tipo di trattamento economico, né altri oneri a carico dello Stato. (comma 13)

Infine, con provvedimento di carattere ordinamentale è previsto che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, svolge l'attività di vigilanza in materia di divieto di traslazione sui prezzi al



consumo della maggiorazione d'imposta di cui all'art. 81, comma 16, del D.L. n. 112/2008 (Robin tax) mediante accertamenti a campione e che la esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge n.287/1990.(*comma 14*).



## ARTICOLO 12

### DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI ORGANI COMMISSARIALI DI CUI ALL'ART.1, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 61, CONVERTITO IN LEGGE 3 AGOSTO 2013, N. 89

Con l'articolo 12 vengono dettate disposizioni necessarie all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 61, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 89, a loro volta necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto.

A tal fine sussiste l'urgente necessità di disporre delle discariche di cui alla norma in questione nel perimetro dello stabilimento Ilva di Taranto e a servizio di quest'ultimo.

Senza tali discariche, i tempi di attuazione degli interventi previsti dall'Aia in questione si allungherebbero notevolmente, considerato che, trovare altre discariche esterne al sito dello stabilimento è cosa molto difficile, per i suoi considerevoli fabbisogni di abbancamento, e che comunque richiederebbe tempi lunghi e costi molto elevati che sottrarrebbero risorse ad altri interventi ambientali.


La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le spese inerenti la costruzione e gestione delle discariche in questione di cui al comma 1, nonché gli oneri derivanti dalle compensazioni ambientali di cui ai commi 2 e 6 sono a carico dell'Ilva s.p.a. in qualità di gestore delle medesime.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato







This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.